

CRITERI DI NOMINA DEI MAGISTRATI COMPONENTI LA COMMISSIONE D'ESAME DI AVVOCATO

(Delibera del 12 maggio 1999)

La nomina dei componenti delle Commissioni di esame per procuratore legale (oggi avvocato), operante per ciascun distretto di Corte d'Appello, è devoluta alla esclusiva competenza del Ministro di Grazia e Giustizia, secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 3, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nel testo modificato dall'art. 1 della L. 27 giugno 1988, n. 242.

Per la designazione dei magistrati chiamati a far parte della detta Commissione di esami può essere richiamata la prassi, ormai consolidata, secondo la quale il Ministero è solito richiedere, per ogni sessione annuale di esame per l'abilitazione alla professione di procuratore legale, a livello distrettuale, le indicazioni nominative al presidente della Corte, e ciò al fine di predisporre gli elenchi dei componenti, effettivi e supplenti, delle singole Commissioni e Sottocommissioni.

Essendosi in presenza di un incarico extragiudiziario conferito ex lege, in relazione al quale non occorre l'autorizzazione del Consiglio Superiore, di cui all'art. 16 dell'Ordinamento Giudiziario, dovendosi esso limitare ad una semplice presa d'atto, deve trovare applicazione il punto 8) della circolare n. 15207 del 16.12.1987 e succ. modif., il quale dispone che "chi procede alla designazione...dovrà preliminarmente informare tutti i magistrati designabili perchè esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico"; e che, inoltre, "La designazione dovrà avvenire preferibilmente fra coloro che hanno espresso la suddetta disponibilità".

Tali indicazioni non apparivano, peraltro, sufficienti, essendosi rivelato necessario - anche in relazione alla particolare gravosità di tali incarichi - definire ulteriori criteri oggettivi in ordine alla designazione dei singoli magistrati, sì che il Consiglio Superiore, con risoluzione del 23 novembre 1994 (pubblicata sul Notiziario n. 11 del 1994), nel ribadire, proprio con riferimento all'incarico in questione, che la designazione dei componenti le Commissioni deve essere preceduta dall'interpello di tutti i magistrati designabili e dall'acquisizione della loro dichiarazione di disponibilità, ha precisato che essa "deve essere motivata, tenuto conto delle esigenze di servizio e di una rotazione tra i magistrati non consenzienti, qualora non vi sia stata nessuna disponibilità".

Ciò significa, in termini espliciti, che nel procedere alla designazione il Presidente della Corte deve ispirarsi alla duplice esigenza (la prima delle quali appare prioritaria) di limitare al massimo l'effettiva incidenza sul servizio giustizia, derivante dalla sottrazione allo stesso di energie lavorative, e di garantire una ottimale distribuzione dell'ulteriore carico di lavoro fra tutti i componenti dell'ufficio, tramite una opportuna rotazione.

Spetta, quindi, al titolare del potere di designazione individuare in concreto, in primo luogo, i magistrati che risultino gravati dal minor carico di lavoro e/o non gravati da ulteriori incarichi di particolare rilievo per la funzionalità dell'ufficio. In situazioni di accertato omogeneo carico di lavoro, la designazione non potrà che avvenire con il criterio della rotazione, procedendo dai magistrati addetti all'ufficio con minore anzianità di servizio.

I criteri seguiti nella designazione e il risultato della valutazione operata dovranno, poi, essere resi noti a tutti i magistrati interessati, nonchè ai dirigenti degli uffici dei quali costoro fanno parte, prima che i relativi elenchi siano inviati al Ministro di Grazia e Giustizia, per consentire che siano formulate eventuali osservazioni.

Se questi sono i criteri da seguire nel conferimento di tale incarico extragiudiziario, non può ritenersi valido in termini assoluti l'orientamento - del quale ci si duole nell'istanza in esame - volto ad assicurare la partecipazione alle Commissioni di esami in oggetto "di un magistrato di ognuno degli uffici giudiziari periferici", dovendo pur sempre essere dimostrato che il ricorso ad una distribuzione degli incarichi su base territoriale risponda a quella esigenza - che si è definita prioritaria - di limitare al massimo l'incidenza della designazione sulla funzionalità dell'attività giurisdizionale.